



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 22/12/2005

Bollettino regionale
STUDIO LEGALE SCARDINO BARI

Pubblici Proclami - Sentenza del 22 settembre 2005 n. 4495. Ricorso del 3 luglio 2004.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari - Sezione Terza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1668 del 2004 proposto dalla Società Cooperativa Edilizia Carlo Levi in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Scardigno, elettivamente domiciliata in Bari, Piazza Luigi Di Savoia, n.37 presso l'Avv. Gaetano Scattarelli;

CONTRO

il Comune di Molfetta, in persona del Sindaco pl, rappresentato e difeso dall'Avv. Nino Matassa, presso il quale è elettivamente domiciliato in Bari alla Via Andrea da Bari, n. 35;
e nei confronti di

Cooperativa Edilizia Londra a.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione di consiglio comunale n.34 del 14.4.2004 "Esame della relazione del dirigente del Settore Territorio sullo stato di attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica. Determinazioni", pubblicata dal 20.4.2004 al 5.5.2004, con la quale è stato deliberato di:

1) procedere alla redazione della variante di aggiornamento del piano di zona 167 ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, L. 167/62 e art. 31, L. 865/71, mediante variante che comprenda i

comparti 10, 11, 12 e 13 del vigente PRG;

2) demandare agli uffici competenti del Settore Territorio tutti gli adempimenti di legge relativi all'aggiornamento di cui sopra, con incarico di predisporre la perimetrazione dei comparti interessati con predisposizione dei piani particolareggiati per gli edifici residenziali pubblici;

3) dare atto che i lotti edificabili dei comparti 10, 11, 12 e 13 vengano assegnati alle cooperative edilizie collocate nella vigente graduatoria (167), trattandosi di ampliamento del PRG per adeguamento al fabbisogno dello stesso piano di zona già approvato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta;

Vista la proposta Ordinanza n. 994/2004 del 7 ottobre 2004;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 22.9.2005, il Cons. Doris Durante; Uditi, l'Avv. Leonardo Scardigno e l'Avv. Nino Matassa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto notificato il 5 luglio 2004, depositato il 16 detti, la Cooperativa Edilizia a.r.l. Carlo Levi, costituita in data 3.4.1980, iscritta nel registro prefettizio delle cooperative dal 26.9.2002, esclusa dal bando per l'assegnazione in diritto di proprietà dei suoli per l'edilizia residenziale pubblica a favore delle cooperative edilizie, piano di zona 167 emanato dal Comune di Molfetta in data 6.8.2002, per carenza del requisito della iscrizione nel registro prefettizio alla data della pubblicazione del bando, impugna la deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 14.4.2004 con la quale, in relazione alla attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica, si è deliberato di: 1) procedere alla redazione della variante di aggiornamento del piano di zona 167... mediante variante che comprenda i comparti 10, 11, 12 e 13 del vigente PRG, dando atto che i lotti edificabili dei comparti 10, 11, 12 e 13 vengano assegnati alle cooperative edilizie collocate nella vigente graduatoria, trattandosi di ampliamento del PRG per adeguamento al fabbisogno dello stesso piano di zona già approvato.

Deduce:

1) eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e illogicità manifesta, in quanto la utilizzazione della graduatoria vigente precluderebbe a tutte le altre cooperative, tra cui la ricorrente, rimaste fuori da quella graduatoria di poter partecipare per un tempo indefinito alla assegnazione di suoli, tanto più che la variante interesserebbe quattro comparti di espansione assorbendo quasi totalmente la previsione di insediamenti di edilizia residenziale pubblica;

2) violazione dell'art. 8, co. 6, L. 18 aprile 1962, n. 167 in quanto trattandosi di variante che incide sul dimensionamento globale, coinvolgendo comparti di espansione attualmente non interessati da alcuna pianificazione, non poteva essere prevista con delibera di consiglio comunale;

3) violazione di legge con riferimento al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in quanto mantenendo esclusivamente la graduatoria approvata nel 2003 si sarebbe creata una situazione di

privilegio per le cooperative inserite nella medesima graduatoria a danno delle altre cooperative, in palese contraddizione con i principi di uguaglianza che imporrebbero una scansione temporale nella pubblicazione dei bandi di concorso;

4) violazione del principio di imparzialità e mancata applicazione dell'art. 97 Cost., con riferimento al privilegio determinato a favore di alcune cooperative a danno di altre;

5) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, L. 241/1990; eccesso di potere per carenza di motivazione.

2. Il Comune di Molfetta costituitosi in giudizio ha eccepito la inammissibilità del ricorso sotto diversi profili e ne ha dedotto la infondatezza nel merito.

3. Con ordinanza 994/2004 del 7 ottobre 2004, il Tribunale ha respinto la istanza cautelare.

4. Le parti hanno depositato memorie difensive ed alla pubblica udienza del 22.9.2005, la causa è stata assegnata in decisione.

5. In ordine alla eccezione di irricevibilità del ricorso perché tardivo, va osservato che il ricorso è stato notificato il 5.7.2004, atteso che l'ultimo giorno utile, il 4.7.2004 cadeva di domenica.

Il termine di sessanta giorni va calcolato dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio secondo la regola generale per gli atti soggetti a pubblicazione per i quali non sia prevista notifica o comunicazione personale.

La deliberazione risulta pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Molfetta per 15 giorni consecutivi dal 20.4.2004 al 5.5.2004 come attestato nel certificato di pubblicazione sicché l'ultimo giorno utile per la notifica del ricorso era il 4.7.2004, slittato al giorno successivo cadendo il 4 luglio di giorno festivo.

La eccezione va pertanto respinta,

6. La questione centrale è se sia legittima la determinazione del Comune di Molfetta che, preso atto del sottodimensionamento del piano di zona approvato e della necessità di procedere ad una variante di aggiornamento al fine di ricomprendervi anche i residui 4 comparti di espansione, nn. 10, 11, 12 e 13 del vigente PRG, ha dato mandato agli uffici del Settore Territorio di predisporre gli atti relativi alla variante e al piani particolareggiati ed ha stabilito di procedere alla assegnazione dei lotti edificabili ricompresi negli anzidetti comparti (35 lotti di cui 26 di edilizia agevolata) in favore delle cooperative edilizie inserite nella vigente graduatoria, trattandosi di ampliamento del PRG imposto per adeguamento al fabbisogno dello stesso piano di zona già approvato.

Secondo la ricorrente il Comune avrebbe dovuto effettuare una nuova selezione per dare la possibilità alle cooperative escluse da quella graduatoria di essere incluse e, quindi, di avere una qualche possibilità di assegnazione.

Deve osservarsi che manca una disposizione normativa sulla durata di validità delle graduatorie per la assegnazione dei lotti di edilizia convenzionata.

Secondo i principi generali, le graduatorie formate a seguito di specifico bando di concorso o procedura selettiva esauriscono gli effetti con la conclusione della procedura concorsuale cui erano finalizzate, salva la facoltà dell'amministrazione di prorogarne la efficacia.

Tali principi, tuttavia, non si attagliano perfettamente a procedure selettive e graduatorie basate non su valutazioni di merito e capacità professionali degli interessati, bensì sul possesso di requisiti o, meglio di uno status che dura nel tempo.

In tal caso la graduatoria svolge la doppia funzione di elencare e graduare le singole posizioni dei soggetti che sono idonei ad essere inseriti in tale elenco.

Questa sembra essere la caratteristica della graduatoria per l'assegnazione alle cooperative dei lotti di edilizia convenzionata.

Ne consegue che tale elenco/graduatoria non costituisce una graduatoria chiusa e immutabile, dovendo

essere aggiornata con cadenze temporali per consentire l'inserimento di altri soggetti che acquisiscano nel tempo lo status.

Un tale sistema è previsto nella legge regione Puglia n. 54/84 che, in riferimento alla assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, non fissa un termine di durata di validità delle graduatorie degli aspiranti agli alloggi popolari, ma ne prevede la integrazione a mezzo bandi biennali che consentono di incrementare le graduatorie con le domande a nuovi aspiranti.

La integrazione della graduatoria per l'assegnazione dei lotti, peraltro, non vanificherebbe, contrariamente a quanto sostiene la difesa del Comune, il lavoro svolto per l'esame delle duecento domande pervenute al Comune di Molfetta e dall'altro permetterebbe, con l'utilizzo dei medesimi criteri di graduazione delle domande, l'inserimento di nuove cooperative, soddisfacendo ai principi di imparzialità e di uguaglianza cui deve conformarsi l'azione della pubblica amministrazione.

Ciò non significa, quindi, che la graduatoria vigente debba considerarsi decaduta e sostituita da nuova graduatoria, ma solo che debba essere integrata con cadenze temporali, consentendo la inclusione di nuovi aspiranti che siano in possesso dei necessari requisiti.

Fermo tanto, deve convenirsi con la difesa del Comune, sulla ragionevolezza della scelta del Comune di Molfetta di avvalersi della graduatoria approvata nel 2003, in quanto alla data della determina gravata, era decorso solo un anno dalla approvazione della graduatoria.

Non sembra tuttavia, altrettanto ragionevole bloccare le legittime aspirazioni di altre cooperative, individuando in via anticipata (nel 2004) i beneficiari di lotti da assegnarsi in futuro dopo la approvazione della variante del piano di zona e dei piani particolareggiati i cui tempi non sono prevedibili, tanto più che la variante esaurisce la disponibilità delle aree utilizzabili a tal fine in base al PRG.

7. La difesa del Comune eccepisce, invero, la inammissibilità della censura per carenza di interesse.

Evidenzia che alla selezione del 2002 hanno partecipato 182 cooperative, delle quali 144 dichiarate idonee, delle quali solo 44 cooperative sono state anche assegnatarie. La recente iscrizione nel registro prefettizio della cooperativa ricorrente non le consentirebbe di veder soddisfatto il proprio interesse alla assegnazione, a fronte del criterio di assegnazione seguito dal Comune che privilegia l'anzianità di iscrizione al registro prefettizio e l'anzianità dei soci.

L'interesse azionato dalla ricorrente, qualificabile come interesse strumentale, rafforzato dalla circostanza che il Comune di Molfetta ha esaurito con la variante in questione i lotti di edilizia agevolata della zona di espansione precludendo la possibilità di qualsivoglia assegnazione per un lungo periodo di tempo, prescinde dalla verifica dell'immediato e diretto vantaggio che con l'azione vittoriosa la ricorrente potrebbe perseguire (assegnazione del lotto), essendo sufficiente ai fini della procedibilità, la possibilità della inclusione in graduatoria, necessario presupposto per una futura eventuale assegnazione.

8. La domanda, seppure intesa nel senso suddetto, potrebbe incidere sulla collocazione in graduatoria delle cooperative già inserite, e comunque ledere posizioni di sicuro vantaggio per le medesime, quale la prevista assegnazione dei lotti di cui alla determina impugnata.

Da tanto consegue la necessità della integrazione del contraddittorio, atteso che il ricorso è stato notificato ad una sola cooperativa, iscritta al 107° posto.

Come è noto, la posizione di controinteressato va individuata in base all'elemento sostanziale costituito dalla posizione sostanziale di vantaggio scaturente dall'atto impugnato e da quello formale, rappresentato dalla individuazione in base all'atto stesso.

Nel caso, i soggetti che godono di una concreta posizione giuridica e che dal provvedimento di cui si chiede l'annullamento ricevono una posizione vantaggiosa, sono le cooperative collocate in graduatoria dal 49° posto in poi. Queste cooperative delle quali le prime 28 saranno assegnatarie a seguito della futura estensione dei nuovi comparti, sono i soggetti effettivamente lesi dall'annullamento della graduatoria.

Il ricorso, quindi, va notificato a tutte le cooperative iscritte in graduatoria dal 49° posto in poi e cioè a

139 cooperative.

Poiché il ricorso è stato notificato ad una sola cooperativa va ordinata la integrazione del contraddittorio nei confronti delle cooperative collocate in graduatoria dal 49° posto.

La circostanza che il ricorso è stato notificato a cooperativa che per la posizione in graduatoria (107°) non avrebbe possibilità di ottenere una assegnazione, non determina inammissibilità del ricorso, ma il solo onere di integrazione.

9. In conclusione, rinviata al merito ogni decisione in rito, in merito e sulle spese, va disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le cooperative iscritte in graduatoria dal 49° posto in poi.

Si autorizza parte ricorrente ad avvalersi, ove lo ritenga, della notifica a mezzo pubblici proclami.

Il ricorso, unitamente alla prova della avvenuta notifica, va depositato entro il 31/12/2005.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Terza, pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ordina alla cooperativa ricorrente di integrare il contraddittorio nei sensi e con le modalità di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo, l'udienza del 2/2/2006.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22.9.2005, con l'intervento dei Magistrati,
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - BARI

Ricorso per la società Cooperativa Edilizia a r.l. Carlo Levi, con sede in Molfetta alla via Dante n. 75, in persona del Presidente pro tempore, Sig. Racanati Gennaro, Pansini Leonardo, nato a Molfetta il 14.08.1958, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Scardigno ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gaetano Scattarelli, sito in Bari alla Piazza Luigi di Savoia n. 37, in virtù di mandato a margine del presente atto,

CONTRO

Comune di Molfetta, in persona del Sindaco pro tempore, nonché contro

la società Cooperativa Edilizia Londra a r.l., in persona del Presidente pro tempore, con sede in Molfetta alla via Ten. Pappaleppore n. 91, quale controinteressata (inserita nella graduatoria definitiva delle cooperative partecipanti al Bando - Piano di Zona 167 del Comune di Molfetta).

per l'annullamento, previa sospensione:

- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Molfetta, Sessione Straordinaria, n. 34, del 14.04.2004 avente ad oggetto "Esame della Relazione del Dirigente del Settore Territorio sullo stato di attuazione dei Piani di edilizia residenziale pubblica. Determinazioni", (doc. all. 1), pubblicata dal 20.04.2004 al 5.5.2004 presso l'Albo Pretorio del Comune di Molfetta, con la quale è stato deliberato testualmente di:

"1) procedere alla redazione della variante di aggiornamento del P.d.Z. 167 ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3 della legge 167/62 e art. 31 della legge 865/71, mediante variante che comprenda i

comparti 10, 11, 12 e 13 del vigente PRGC;

2) di demandare agli uffici competenti del Settore Territorio tutti gli adempimenti di legge relativi all'aggiornamento di cui sopra, con incarico di predisporre la perimetrazione dei comparti interessati con predisposizione dei piani particolareggiati per gli edifici residenziali pubblici;

3) dare atto che i lotti edificabili dei comparti 10, 11, 12 e 13, vengono assegnati alle cooperative edilizie collocate nella vigente graduatoria (167), trattandosi di un ampliamento del PRG per adeguamento al fabbisogno dello stesso P.d.Z. già approvato;

4) Designare responsabile del procedimento l'Ing. Giuseppe Parisi, Dirigente del Settore territorio".

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dai ricorrenti.

FATTO

La Cooperativa Edilizia a r.l. Carlo Levi veniva fondata con atto costitutivo rogato in data 3 aprile 1980 dal Notaio Avv. Giulio Reggio, repertorio n. 4960, raccolta n. 2256, registrato a Bari il 22.04.1980 al n. 8432 ed omologato dal Tribunale di Trani in data 15 aprile 1980 (all. 2).

Con delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 15.12.1998 il Comune di Molfetta adottò il nuovo P.d.Z. 167, interessante i comparti 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 del PRGC, successivamente approvato in via definitiva con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2001.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 18.04.2002 (all. n. 3) venivano approvati i "Criteri di assegnazione delle aree da concedere per l'edilizia sovvenzionata, edilizia agevolata ed edilizia convenzionata - Edilizia Residenziale Pubblica".

Ancora, di seguito, il Comune di Molfetta emanò il "Bando per l'assegnazione in diritto di proprietà dei suoli per l'edilizia residenziale pubblica a favore delle Cooperative Edilizie P.d.Z. 167" (all. n. 4), previa approvazione degli schemi di bando di concorso effettuata tramite "Determinazione dirigenziale n. 296 dell'8.8.2002" (all. n. 5).

Di talchè ne conseguiva la "Graduatoria definitiva delle Cooperative partecipanti al Bando - Piano di Zona 167" (all. n. 6).

Orbene con missiva del 26.6.2003 (all. n. 7) il Comune di Molfetta comunicava alla Cooperativa Edilizia a r.l. Carlo Levi ed al suo presidente pro tempore, che: "la cooperativa rimane esclusa perché non ha l'iscrizione al registro prefettizio dalla data di pubblicazione del bando".

Invero, dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione in proprietà dei suoli per l'edilizia residenziale pubblica - Piano di Zona 167, regolarmente comunicata dalla ricorrente (all. n. 8) in data 25.10.2002 con raccomandata a.r., è intercorso copioso carteggio epistolare tra la Cooperativa Edilizia a r.l. Carlo Levi e il Comune di Molfetta.

Di fatto la Cooperativa Edilizia a r.l. Carlo Levi, proprio in considerazione degli ostacoli frapposti dal Comune di Molfetta, è stata costretta a farsi rilasciare dalla Prefettura di Bari attestazione (all. n. 9) con la quale la stessa Cooperativa Edilizia a r.l. Carlo Levi risultava ottenere l'iscrizione nel Registro Prefettizio delle Cooperative dal 26.09.2002 ma, con possesso dei requisiti, dal 27.08.2002, cioè ancor prima che fossero presentate le domande di partecipazione al bando di concorso predetto, per l'assegnazione dei suoli.

Tra l'altro, che la Cooperativa Edilizia a r.l. Carlo Levi fosse iscritta al Registro Prefettizio delle Cooperative e che, quindi, possedesse già i requisiti, era già comprovato dal decreto rilasciato in data 26.09.2002 dallo stesso Prefetto di Bari (all. n. 10) e, addirittura, inviato, tra i vari destinatari, anche al Comune di Molfetta (all. n. 11).

E' di tutta evidenza che dal corpo del provvedimento oggetto della presente impugnazione si rileva molto chiaramente comela c.d. variante di aggiornamento e, quindi, l'allargamento ad altri comparti, è scaturito da quanto segue:

1) una missiva protocollata in data 24.04.2003, prot. 18710 (all. n. 12), con cui i presidenti di 14

cooperative edilizie chiedevano di recuperare ulteriori comparti da destinare all'edilizia economico popolare, a fronte di un'acclarata insufficienza degli interventi edilizi di cui all'art. 51 e alla 167 rispetto al fabbisogno abitativo (vedasi pag. 4, a metà, del provvedimento impugnato);

2) una relazione redatta dal Dirigente del Settore Territorio, Ing. Giuseppe Parisi (all. n. 13);

3) è stata esposta la necessità di procedere all'adeguamento del Piano di Zona con la procedura della variante in aggiornamento nonché si è ritenuto opportuno procedere ad una variante di aggiornamento del Piano di Zona coinvolgendo i comparti di espansione attualmente non interessati da alcuna pianificazione (comparti nn. 10 - 11 - 12 e 13), nella considerazione che l'originario proporzionamento è stato dato in forza delle previsioni di sviluppo non adeguate dal P.R.G.C (vedasi pag. 5 del provvedimento impugnato).

* * *

L'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria definitiva succitata, anche al fine del computo dei termini per la presente impugnazione, risulta il giorno 5.5.2004, come già sopra riportato.

* * *

Orbene il provvedimento impugnato si appalesa meritevole di impugnazione per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.

DIRITTO

1) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e illogicità manifesta.

E' doveroso preliminarmente comprendere esattamente la evoluzione della situazione urbanistica all'interno del territorio del Comune di Molfetta, al fine di rendersi conto dell'assoluta illegittimità del provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione.

Di fatto, il provvedimento impugnato rappresenta, in buona sostanza, un sottile escamotage o alchimia tesa a tagliare definitivamente fuori da qualsiasi possibilità di ottenere una casa per molte altre cooperative, come quella ricorrente ed, ovviamente, per tutti i suoi componenti.

Invero, dopo circa 20 anni, il Comune di Molfetta ha visto venire alla luce, finalmente, un Piano Regolatore.

Quando venne bandito il concorso per partecipare all'assegnazione di determinate aree all'interno del Piano di Zona 167, vennero appunto creati dei criteri ad hoc e individuati con assoluta esattezza determinate zone o comparti da utilizzare per soddisfare le esigenze rappresentate dalle cooperative partecipanti al bando stesso e risultate, infine, facenti parte della graduatoria definitiva sopradetta.

E' chiaro come la luce del sole che estendere la possibilità di far rientrare quasi tutti gli altri comparti del territorio di Molfetta nel Piano attuale di Zona 167 e attribuire i relativi suoli alle società componenti la attuale graduatoria definitiva per assegnazione suoli Piano di Zona 167, significa far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, favorendo solo ed esclusivamente quelle cooperative che si trovano a far parte della predetta graduatoria definitiva.

Di talchè, se dovesse assumere valore definitivo la deliberazione impugnata con il presente ricorso, si correrebbe il rischio che qualsiasi cooperativa che, per un qualsiasi motivo, non risulti inserita all'interno della graduatoria definitiva relativa al Piano di Zona 167, resterebbe definitivamente esclusa per altri decenni dalla possibilità di ottenere un suolo su cui edificare e, quindi, una casa per i componenti della cooperativa stessa.

Non è chi non veda che, invece, giustizia sostanziale impone che venga bandito un nuovo concorso per far stilare una nuova graduatoria, sempre secondo determinati criteri, attraverso la quale si dia la possibilità alle cooperative che per motivi vari non erano rientrate nella vecchia graduatoria Piano di

Zona 167, di ottenere altri suoli su cui andare a realizzare dei fabbricati per soddisfare il sacrosanto diritto alla casa dei partecipanti alle cooperative medesime.

E ciò anche perché, come noto, le leggi di spirito cooperativistico previste in favore di chi, in particolari condizioni economiche, aspira ad ottenere un alloggio, sono fondate sulla esigenza e sul principio primario di garantire una casa a coloro che non ne hanno ancora una e non possono procurarsela altrimenti effettuando una semplice compravendita, e che quindi da moltissimi anni aspettano pazientemente per ottenere una abitazione.

In definitiva il provvedimento impugnato integra una manifesta violazione del diritto di uguaglianza, oltrechè un abuso di potere che discrimina immotivatamente e realizza quindi una evidente disparità di trattamento tra i soci componenti della cooperativa ricorrente e i soci delle altre cooperative che compongono la graduatoria definitiva sopra detta, privilegiando ingiustamente ed immotivatamente queste ultime, oltrechè violare il sacrosanto diritto alla casa sancito dal nostro ordinamento giuridico.

E pensare che gli stessi 14 presidenti delle cooperative edilizie, nella già detta missiva richiamata quale allegato n. 12 e richiamata dal Consiglio Comunale e dall'Ing. Parisi nella sua esposizione, hanno testualmente scritto:

La realtà è che a fronte di n. 250 istanze di cooperative, ne vengono soddisfatte meno di 50. Senza tenere conto dei cittadini molfettesi che si sono trasferiti in Comuni limitrofi e che aspirerebbero a tornare nella nostra città".

Lasciamo all'On.le Tribunale la considerazione di quanto appena detto.

2) Violazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 18.04.1962 n. 167.

Nel caso di specie è stato palesemente violato anche l'articolo di legge appena detto (all. n. 14) il quale, testualmente recita:

"Le varianti che incidono sul dimensionamento globale del piano sono approvate con deliberazione del consiglio comunale".

Orbene è alquanto evidente che andando ad estendere la predetta variante la propria operatività a ben quattro comparti di espansione non contemplati dal piano di zona precedente, appare clamorosa la illeggittimità della adozione del provvedimento impugnato da parte del Consiglio Comunale del Comune di Molfetta.

Detta adozione e deliberato del Consiglio Comunale è ancora più grave ed illegittima dal momento che, all'inizio della pag. 5 del provvedimento impugnato è dato leggere:

"Ritenuto opportuno procedere ad una variante di aggiornamento del P.d.Z. coinvolgendo i comparti di espansione attualmente non interessati da alcuna pianificazione (10, 11, 12 e 13)".

Tanto comprova inequivocabilmente che la volontà espressa nel provvedimento impugnato è andata ad incidere eccome sul dimensionamento globale del Piano di Zona preesistente e, quindi, non poteva essere approvata la variante de quo tramite deliberato del Consiglio Comunale.

In tal modo, in qualsiasi momento, il Consiglio stesso si riterrebbe legittimato ad apportare varianti non consentite ad un determinato piano di zona, anche con le più suggestive motivazioni.

2) Violazione di legge con riferimento al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Il primo motivo di ricorso ci introduce naturalmente nell'analisi di questo secondo motivo.

Come noto il principio di uguaglianza dettato dalla carta costituzionale ha lo scopo precipuo di evitare la discriminazione attraverso il ricorso a criteri valutativi che, direttamente od indirettamente, possano avvantaggiare alcuni uomini o donne rispetto ad altri.

In altri termini la corretta applicazione del dettato normativo suddetto avrebbe imposto l'applicazione di identici punti sia in fase di partenza (bandi regolarmente effettuati e con determinati criteri) che di scelta definitiva dei soci e delle cooperative assegnatarie, ovvero delle graduatorie da formarsi.

Di talchè appare inconcepibile che si possano estromettere determinati soggetti giuridici non ricorrendo agli strumenti canonici della pubblicazione di "bandi pubblici" (come è stato sempre fatto in precedenza)

in forza dei quali, appunto, una determinata cooperativa possa, avendone i requisiti, partecipare ritualmente secondo prefissati e non improvvisati schemi normativi.

All'uopo non può mancare di rimarcare una sostanziale discontinuità dell'attività amministrativa espletata da parte del Comune di Molfetta.

Di fatto, mentre in precedenza si era assistito ad una distinzione ed anche ad una continuità di bandi, con cui si era da un canto approvata una graduatoria ex art. 51, L. 865/71 e, dall'altro, una graduatoria ex Piano di Zona 167, oggi, invece, attraverso il provvedimento impugnato si assiste soltanto alla attribuzione di un privilegio, in via definitiva, soltanto in capo a coloro che fanno parte, appunto, della graduatoria definitiva per l'assegnazione di suoli riguardanti il Piano di Zona 167.

E ciò, si ripete ancora una volta, attraverso il perverso meccanismo della estensione capotica a tutte le altre zone di territorio del Comune di Molfetta, in via del tutto indiscriminata ed in dispregio di qualsiasi principio di uguaglianza fra soggetti giuridici che dovrebbero partire da una stessa base e avere le stesse opportunità di sperare per ottenere un suolo su cui costruire.

Nel caso di specie, pertanto, è alquanto evidente che il principio di uguaglianza è stato ingiustificatamente ignorato.

3) Violazione del principio di imparzialità e quindi mancata applicazione dell'art. 97.

Come noto l'art. 97 della Costituzione recita testualmente al primo comma che: "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".

Appare evidente, ictu oculi e per le stesse motivazioni addotte a sostegno degli altri due motivi di ricorso, che la P.A. utilizzando i criteri già sopra detti non è risultata imparziale ma ha sostanzialmente privilegiato immotivatamente alcuni soggetti a scapito di altri.

* * *

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990 - Eccesso di potere per carenza di motivazione.

Il provvedimento impugnato, come pure gli atti a cui essa fa riferimento, contrasta palesemente con l'art. 3 della L. 241 del 1990.

Quest'ultimo, al comma 1°, prevede che: "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

Il comma 2 del succitato articolo prevede che: "la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale".

Pertanto l'obbligo di motivare la D.D. predetta discende proprio dal predetto articolo 3) che enuncia e postula un obbligo generalizzato di motivazione.

L'intenzione del legislatore è proprio quella di estendere nella più ampia misura possibile l'obbligo di motivazione, con le uniche due eccezioni previste normativamente.

* * *

Appare evidente che l'impugnazione del decreto predetto è posto a tutela di interessi precisi, per evitare una palese provvedimento impugnato ed ingiustamente ed immotivatamente privilegiate.

P.Q.M.

si chiede l'accoglimento del ricorso e si chiede che codesto Tribunale Amministrativo voglia annullare, previa sospensione, l'atto impugnato con ogni provvedimento consequenziale in ordine alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Con osservanza.

Bari, li 3.7.2004

Avv. Leonardo Scardigno